

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404444 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 29 marzo 2011

Circolare informativa n° 18/2011

**A tutte le Aziende Assistite
LORO SEDI**

SCADENZE CONTRATTUALI MARZO 2011

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI
VERBALE DI ACCORDO 18 DICEMBRE 2010

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 18 dicembre 2010 con la retribuzione del mese di marzo 2011 spetta la seconda tranche di importo forfettario *una tantum*, nelle seguenti misure:

Livello	Importi
Q1	559,70
Q2	559,70
A1	559,70
A2	526,12
B1	475,75
B2	453,36
B3	433,77
C1	425,37
C2	375,00
C3	349,81
C4	279,85

L'importo forfettario - non utile ai fini degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, sia legali che contrattuali, né per il calcolo del tfr - viene proporzionalmente ridotto sulla base dei mesi

di effettivo servizio, convenzionalmente stabiliti nei 17 mesi precedenti la data di erogazione della prima tranche (gennaio 2011) considerando, a questi fini, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni come mese intero e trascurando quelle inferiori.

Per i rapporti a tempo parziale l'una tantum verrà riproporzionata sulla base dell'effettiva prestazione.

La prima tranche, di pari importo, è stata erogata con la retribuzione del mese di gennaio 2011.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA **IPOTESI DI ACCORDO 10 DICEMBRE 2010**

Una tantum

Ai lavoratori in servizio al 10 dicembre 2010 (al 17 dicembre 2010 per le aziende aderenti ad ANITA, FITA-CNA e Trasportounito), a copertura del periodo di carenza contrattuale, viene corrisposto un importo forfetario di €150,00 suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

La seconda tranche di tale importo, pari a €75,00 deve essere erogata con la retribuzione relativa al mese di marzo 2011.

La prima tranche di pari importo è stata erogata con la retribuzione del mese di gennaio 2011.

La somma forfetaria sarà ridotta proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa: a tal fine le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni vengono considerate mese intero, le inferiori vengono trascurate. L'una tantum non sarà considerata ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del t.f.r.

Per le aziende aderenti ad ANITA, FITA-CNA e Trasportounito, eventuali importi erogati a titolo di anticipazioni su futuri aumenti contrattuali sono riassorbiti dall'accordo 17 dicembre 2010.

CERAMICA – AZIENDE INDUSTRIALI **IPOTESI DI ACCORDO 22 NOVEMBRE 2010**

Una tantum

Piastrelle e refrattari

A tutti i dipendenti in forza e con diritto al trattamento economico al 22 novembre 2010 viene erogata con la retribuzione relativa al mese di marzo 2011, la seconda tranche di un importo una tantum rapportata al servizio prestato nel periodo 1° luglio 2010 - 31 dicembre 2010, nelle seguenti misure:

Livelli	Importi
A1	60,00
B1	60,00
B2	60,00
C1	60,00
C2	60,00
C3	60,00
D1	60,00
D2	60,00

D3	60,00
E1	60,00
E2	60,00
F	60,00

La prima tranche di pari importo è stata erogata con la retribuzione del mese di dicembre 2010.

Ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica e tubi in grès

A tutti i dipendenti in forza e con diritto al trattamento economico al 22 novembre 2010 viene erogata con la retribuzione relativa al mese di marzo 2011, la seconda tranche di un importo una tantum rapportata al servizio prestato nel periodo 1° luglio 2010 - 31 dicembre 2010, nelle seguenti misure:

Livelli	Importi
A1	30,00
B1	30,00
B2	30,00
C1	30,00
C2	30,00
C3	30,00
D1	30,00
D2	30,00
D3	30,00
E1	30,00
E2	30,00
E3	30,00
F	30,00

La prima tranche di pari importo è stata erogata con la retribuzione del mese di dicembre 2010.

La terza tranche, pari ad €60,00 verrà erogata con la retribuzione del mese di giugno 2013.

Iscritti a Foncer

Ai dipendenti iscritti a Foncer (o che risulteranno iscritti al 30 novembre 2010), in forza e con diritto al trattamento economico al 22 novembre 2010, in luogo dell'una tantum, verrà riconosciuto un importo equivalente, rapportato al servizio prestato nel periodo 1° luglio 2010 - 31 dicembre 2010, da versare al Foncer.

Sia l'una tantum che il versamento al Foncer saranno accreditati con la busta paga relativa alla 13^a mensilità 2010.

Per i lavoratori part-time, l'importo forfettario sarà riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro.

Gli importi forfettari sono comprensivi dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta legali o contrattuali e sono esclusi dalla base di computo del t.f.r.

Il dipendente aderente al Foncer (o comunque iscritto entro il 30 novembre 2010), dovrà optare entro il 3 dicembre 2010, con richiesta scritta, per il versamento al fondo ovvero per la percezione dell'una tantum.

COMMERCIO CONFCOMMERCIO
IPOTESI DI ACCORDO 26 FEBBRAIO 2011

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti dall'ipotesi di accordo da gennaio 2011, gli importi mensili dei minimi di retribuzione sono i seguenti.

Tranne che per gli operatori di vendita, gli aumenti non sono assorbibili.

Livello	Dal 01.01.2011
1Q	1.617,12
1	1.456,71
2	1.260,05
3	1.077,00
4	931,46
5	841,53
6	755,51
7	651,99
Op. vendita 1	879,27
Op. vendita 2	734,58

Addetti ai call centers

Livello	Dal 01.01.2011
Q	2.338,25
1	1.994,22
2	1.792,60
3	1.604,90
4	1.455,32
5	1.363,48
6	1.275,26
7	1.169,50

Arretrati

Gli arretrati saranno erogati ai lavoratori in forza al 26 febbraio 2011 con la retribuzione di marzo 2011.

COMUNICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE (EX GRAFICI EDITORIALI ARTIGIANI)
ACCORDO 25 OTTOBRE 2010

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale e considerando la somma di € 115 già erogata nell'anno 2009, ai sensi dell'accordo interconfederale 23 luglio 2009, ai lavoratori in forza al 25 ottobre 2010 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad €125, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo verrà erogato in 2 tranches:

- €65 con la retribuzione di marzo 2011;
- €60 con la retribuzione di marzo 2012.

Agli apprendisti in forza al 25 ottobre 2010, l'una tantum sarà erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.

L'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di novembre 2010.

COMUNICAZIONE – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
ACCORDO 16 SETTEMBRE 2010

Premi legati alla produttività

Gli accordi economici in materia di premio di risultato avranno durata triennale e la loro contrattazione si svolgerà nel rispetto della non sovrapposibilità dei cicli negoziali nello stesso anno.

Viene costituita una commissione che entro il 31 dicembre 2011 definirà “modelli” di premio, ad uso delle aziende che intendano introdurlo.

Indennità sostitutiva

Nelle aziende che non hanno il premio di risultato, al fine di consentire l'erogazione di un importo allo stesso titolo, viene istituita un'indennità sostitutiva del premio, a contenuto variabile, entro un massimo di €250 annuali.

Le modalità di maturazione e la variabilità dell'indennità saranno definite entro il 31 marzo 2011.

GAS – ACQUA
IPOTESI DI ACCORDO 10 FEBBRAIO 2011

Minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di marzo 2011 vengono erogati i seguenti nuovi minimi contrattuali:

Livelli	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
Q	2.021,11	543,22	10,33	51,65
8	1.782,41	539,80	10,33	---

7	1.615,16	535,17	10,33	---
6	1.447,90	530,34	10,33	---
5	1.281,19	525,90	10,33	---
4	1.177,81	522,83	10,33	---
3	1.074,43	520,78	10,33	---
2	930,98	517,14	10,33	---
1	795,68	513,54	10,33	---

Indennità variabili – Indennità di reperibilità

A decorrere dal 1° marzo 2011 le Parti convengono i seguenti aumenti dei compensi di reperibilità:

- Anigas (settore Gas - Aziende private): per tutte le fasce, incremento di € 1 del compenso previsto (in % sul minimo di retribuzione);
- Assogas e Federestrattiva (settore Metano): €18,27 giornalieri, per reperibilità di 24 ore ed €12,07 giornalieri, per reperibilità di 16 ore.

Inoltre Anfida (settore Acquedotti) e Federutility (settore Gas - Aziende municipalizzate) si rendono disponibili a riconoscere una quota aggiuntiva di €0,50.

Nel caso in cui il riposo fisiologico risulti inferiore alle 11 ore nelle 24, il lavoratore ha diritto a fruire, nelle 48 ore successive, a riposi compensativi fino a concorrenza delle suddette 11 ore e fermo restando il diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario.

LAVANDERIE – AZIENDE ARTIGIANE ***IPOTESI DI ACCORDO 3 DICEMBRE 2010***

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale e considerando l'una tantum già erogata nel 2009 ai sensi dell'Accordo interconfederale 23 luglio 2009 (€ 115,00), l'accordo stabilisce che ai soli lavoratori in forza al 3 dicembre 2010, spetta un importo forfettario una tantum nella misura di €122, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato (non espressamente indicato dalle Parti stipulanti).

L'una tantum viene erogata in 2 rate:

- €61 con la retribuzione di marzo 2011;
- €61 con la retribuzione di marzo 2012.

Agli apprendisti in forza al 3 dicembre 2010 l'una tantum viene corrisposta nella misura del 70% da erogarsi con le medesime decorrenze.

L'una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.

Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di novembre 2010.

Tutti gli importi dell'una tantum sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.

METALMECCANICA . PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
IPOTESI DI ACCORDO 3 GIUGNO 2010

Minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di marzo 2011 vengono erogati i seguenti nuovi minimi contrattuali:

Livelli	Minimi contrattuali	Indennità di funzione	Elemento retributivo	Superminimo collettivo	E.d.r. confederale
9Q	2.199,52	69,72	59,39	--	10,33
9	2.199,52	--	59,39	--	10,33
8Q	1.989,64	49,06	59,39	--	10,33
8	1.989,64	--	59,39	--	10,33
7	1.832,33	--	--	--	10,33
6	1.707,35	--	--	--	10,33
5	1.597,56	--	--	--	10,33
4	1.494,55	--	--	--	10,33
3	1.434,25	--	--	--	10,33
2	1.300,13	--	--	--	10,33
1	1.183,10	--	--	5,16	10,33

PANIFICAZIONE FEDERPANIFICATORI
PROTOCOLLO 10 NOVEMBRE 2010

Minimi tabellari – Arretrati Assipan

L'aumento della paga base stabilito a decorrere dal 1° dicembre 2009 dal Protocollo 10 novembre 2010 viene riconosciuto a partire dalla mensilità di novembre 2010: pertanto con riferimento al periodo 1° dicembre 2009-31 ottobre 2010 verranno corrisposti degli arretrati, pari a € 650 da riparametrare, comprensivi della 13^a e della 14^a, alle seguenti scadenze: marzo 2011, maggio 2011, luglio 2011 e settembre 2011.

RADIOTELEVISIONE – EMITTENTI PRIVATE
ACCORDO 16 FEBBRAIO 2011

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore al 1° marzo 2011:

Emittenti televisive private

Livelli	Importi
9Q	1.534,33
8Q	1.406,32
8	1.406,32

7	1.296,74
6	1.237,29
5	1.140,00
4	958,69
3	799,95
2	703,66
1	606,36

Emittenti radiofoniche private

Livelli	Importi
6Q	1.106,36
5	992,08
4	816,50
3	672,00
2	588,60
1	491,94

Una tantum

Con la retribuzione relativa al mese di marzo deve essere corrisposta, ai lavoratori in forza alla data del 16 febbraio 2011 che abbiano un'anzianità effettiva di servizio che decorre dal 1° gennaio 2010, a copertura del periodo di carenza contrattuale, la prima tranche dell'importo una tantum pari ai seguenti importi lordi:

Emittenti televisive private

Livelli	Importi lordi
9	161,49
8	148,09
7	136,60
6	130,21
5	120,00
4	100,85
3	84,26
2	74,04
1	63,83

Per i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo assunti successivamente al 1° gennaio 2010 a tempo indeterminato o con contratto a tempo parziale o a tempo determinato, gli importi una tantum sopra indicati sono ricalcolati sulla base dell'effettiva anzianità di servizio.

Emittenti radiofoniche private

Livelli	Importi
6	133,19
5	119,58
4	98,27
3	84,00
2	70,86
1	59,20

SCUOLE PRIVATE LAICHE
IPOTESI DI ACCORDO 1à FEBBRAIO 2011

Minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di marzo 2011 vengono erogati i seguenti nuovi minimi contrattuali:

Livelli	Minimi
VIIIB	1.436,12
VIIIA	1.361,88
VII	1.299,23
VI	1.279,64
V	1.279,64
IV	1.200,54
III	1.142,63
II	1.090,00
I	1.064,59

TESSILI E ABBIGLIAMENTO – AZIENDE ARTIGIANE
IPOTESI DI ACCORDO 3 DICEMBRE 2010

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale e considerando l'una tantum già erogata nel 2009 ai sensi dell'Accordo interconfederale 23 luglio 2009 (€ 115,00), l'accordo stabilisce che ai soli lavoratori in forza al 3 dicembre 2010, spetta un importo forfettario una tantum nella misura di €122, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato (non espressamente indicato dalle Pari stipulanti).

L'una tantum viene erogata in 2 rate:

- €61 con la retribuzione di marzo 2011;
- €61 con la retribuzione di marzo 2012.

Agli apprendisti in forza al 3 dicembre 2010 l'una tantum viene corrisposta nella misura del 70% da erogarsi con le medesime decorrenze.

L'una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.

Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di novembre 2010.

Tutti gli importi dell'una tantum sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.

TURISMO CONFCOMMERCIO
IPOTESI DI ACCORDO 20 FEBBRAIO 2010

Minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di marzo 2011 vengono erogati i seguenti nuovi minimi contrattuali.

A) Alberghi, Alberghi diurni, Agenzie di viaggio, Campeggi, Pubblici Esercizi e Sale Bingo, Stabilimenti balneari

Livelli	Importi mensili
A	1.435,16
B	1.293,53
1	1.169,35
2	1.027,73
3	942,37
4	862,75
5	779,05
6S	730,74
6	713,13
7	637,57

B) Alberghi e Campeggi minori

I minimi di retribuzione sono i seguenti per i dipendenti da:

- alberghi due stelle (ex terza) e una stella (ex quarta), pensioni e locande, con esclusione degli ostelli per la gioventù;
- campeggi con un numero di presenza-licenza non superiore a 1.200.

Livelli	Importi mensili
A	1.423,80
B	1.283,20
1	1.159,02
2	1.018,95
3	934,62

4	856,04
5	772,85
6S	725,06
6	707,45
7	632,41

N.B. Ai lavoratori con qualifica di cuoco, cameriere e barista inquadrati nel 5° livello si applicano in ogni caso i valori della tabella A).

C) Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori

I minimi di retribuzione sono i seguenti per i dipendenti da pubblici esercizi e stabilimenti balneari di terza e quarta categoria:

Livelli	Importi mensili
A	1.429,48
B	1.288,37
1	1.164,19
2	1.023,34
3	938,50
4	859,39
5	775,95
6S	727,90
6	710,29
7	634,99

D) Agenzie di viaggio minori

Per i dipendenti da agenzie di viaggio che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico, senza il tramite di altre agenzie, di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi, i minimi di retribuzione sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili
A	1.435,16
B	1.293,53
1	1.152,31
2	1.011,72
3	927,91
4	849,32
5	766,66
6S	718,86

6	701,77
7	626,72

Personale extra

E' consentita l'assunzione di lavoratori extra nei seguenti casi:

- banqueting;
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico (ad es. meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi, nonché eventi similari);
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- fine settimana;
- festività;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

La determinazione della retribuzione spettante al personale assunto in tali ipotesi è demandata alla contrattazione integrativa territoriale.

In mancanza, il compenso orario rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è così determinato:

Livelli	Importi mensili
4	12,71
5	12,11
6S	11,58
6	11,44
7	10,71

Gli importi indicati sono comprensivi degli effetti derivanti da tutti gli istituti contrattuali, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e del t.f.r.

Il personale extra assunto negli Stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20%.

TURISMO CONFESERCENTI ***IPOTESI DI ACCORDO 4 MARZO 2010***

Minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di marzo 2011 vengono erogati i seguenti nuovi minimi contrattuali.

A) Alberghi, Alberghi diurni, Agenzie di viaggio, Campeggi, Pubblici Esercizi e Sale Bingo, Stabilimenti balneari

Livelli	Importi mensili
A	1.435,16
B	1.293,53
1	1.169,35
2	1.027,73

3	942,37
4	862,75
5	779,05
6S	730,74
6	713,13
7	637,57

B) Alberghi e Campeggi minori

I minimi di retribuzione sono i seguenti per i dipendenti da:

- alberghi due stelle (ex terza) e una stella (ex quarta), pensioni e locande, con esclusione degli ostelli per la gioventù;
- campeggi con un numero di presenza-licenza non superiore a 1.200.

Livelli	Importi mensili
A	1.423,80
B	1.283,20
1	1.159,02
2	1.018,95
3	934,62
4	856,04
5	772,85
6S	725,06
6	707,45
7	632,41

N.B. Ai lavoratori con qualifica di cuoco, cameriere e barista inquadrati nel 5° livello si applicano in ogni caso i valori della tabella A).

C) Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori

I minimi di retribuzione sono i seguenti per i dipendenti da pubblici esercizi e stabilimenti balneari di terza e quarta categoria:

Livelli	Importi mensili
A	1.429,48
B	1.288,37
1	1.164,19
2	1.023,34
3	938,50
4	859,39
5	775,95

6S	727,90
6	710,29
7	634,99

D) Agenzie di viaggio minori

Per i dipendenti da agenzie di viaggio che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico, senza il tramite di altre agenzie, di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi, i minimi di retribuzione sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili
A	1.435,16
B	1.293,53
1	1.152,31
2	1.011,72
3	927,91
4	849,32
5	766,66
6S	718,86
6	701,77
7	626,72

Personale extra

E' consentita l'assunzione di lavoratori extra nei seguenti casi:

- banqueting;
- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi, nonché eventi similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- fine settimana;
- festività;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

La determinazione della retribuzione spettante al personale assunto in tali ipotesi è demandata alla contrattazione integrativa territoriale.

In mancanza, il compenso orario rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è così determinato:

Livelli	Importi mensili
4	12,71
5	12,11
6S	11,58
6	11,44

Gli importi indicati sono comprensivi degli effetti derivanti da tutti gli istituti contrattuali, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e del t.f.r.

Il personale extra assunto negli Stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20%.

TURISMO CONFINDUSTRIA
IPOTESI DI ACCORDO 9 LUGLIO 2010

Minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di marzo 2011 vengono erogati i seguenti nuovi minimi contrattuali:

Agenzie di viaggi, alberghi, campeggi e villaggi turistici, pubblici esercizi e stabilimenti balneari

Categorie	Importi mensili
A1	1.441,16
A2	1.299,53
B1	1.175,36
B2	1.033,73
C1	948,36
C2	868,65
C3	785,05
D1	736,73
D2	643,58

Alberghi minori, aziende turistiche minori e campeggi minori

I minimi di retribuzione sono i seguenti per i dipendenti da alberghi di 2 e 1 stella, pensioni, locande e campeggi con un numero di presenze non superiori a 1.200:

Categorie	Importi mensili
A1	1.429,80
A2	1.289,20
B1	1.165,03
B2	1.024,95
C1	940,61
C2	861,94
C3	778,85
D1	731,04
D2	638,42

Pubblici esercizi minori e Stabilimenti balneari minori

I minimi di retribuzione sono i seguenti per i dipendenti da pubblici esercizi e stabilimenti balneari di 3[^] e 4[^] categoria:

Categorie	Importi mensili
A1	1.435,48
A2	1.294,37
B1	1.170,20
B2	1.029,34
C1	944,49
C2	865,29
C3	781,95
D1	733,89
D2	641,00

Agenzie di viaggio minori

Per i dipendenti da agenzie di viaggio che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita al pubblico, senza il tramite di altre agenzie di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi, i minimi di retribuzione sono i seguenti:

Categorie	Importi mensili
A1	1.441,16
A2	1.299,53
B1	1.158,31
B2	1.017,72
C1	933,90
C2	855,22
C3	772,65
D1	724,59
D2	632,73

Aziende di intrattenimento

I minimi di retribuzione per le aziende che gestiscono attività di intrattenimento e svago di vario genere, di animazione e accoglienza, varietà e danza sono i seguenti:

Categorie	Importi mensili
A1	1.606,72
A2	1.447,98
B1	1.308,73

B2	1.150,03
C1	1.054,38
C2	965,17
C3	871,35
D1	817,22
D2	712,78

Personale extra

E' consentita l'assunzione di lavoratori extra nei seguenti casi: banquetting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari, fine settimana e festività. Ulteriori ipotesi possono essere individuate dalla contrattazione collettiva.

La determinazione della retribuzione spettante al personale assunto in tali ipotesi è demandata alla contrattazione integrativa territoriale.

In mancanza, il compenso orario rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è così determinato:

Categorie	Importi mensili
C2	12,71
C3	12,11
D1	11,58
D2	10,71

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso